

Le comunità energetiche: ruolo degli enti locali, dei professionisti e opportunità per le imprese

- ▶ Antonio Bertelli 01.07.2022
- ▶ Sassari

SOMMARIO

- ▶ Le parole chiave
- ▶ Il contesto legislativo
- ▶ Gli strumenti a disposizione
- ▶ I contratti di partenariato pubblico privato
- ▶ I contratti di rendimento energetico
- ▶ Gli appalti innovativi
- ▶ Le comunità energetiche: una nuova forma di ppp
- ▶ Le amministrazioni che sanno operare in rete

Le parole chiave

- ▶ Soluzioni decentrate “dal basso”
- ▶ Sussidiarietà ambientale
- ▶ benefici economici, sociali e ambientali
- ▶ Soluzioni smart: smart city, smart land, smart communities
- ▶ Efficientamento energetico
- ▶ Monitoraggio

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

► IL PNRR

- Il **Pnrr** prevede finanziamenti specifici per favorire la diffusione delle modalità di autoproduzione e autoconsumo collettivo stabilite dalla normativa italiana, stanziando per le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo **euro 2 miliardi e duecento milioni**.
- Le **Comunità energetiche** coalizzano gli Enti Locali, i cittadini e le PMI di una stessa area nella produzione e condivisione locale di energia da fonte rinnovabile

Le norme di riferimento

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Cons.65 È opportuno consentire lo sviluppo delle **tecnologie decentrate** per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. **Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi**, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locali.

Le norme di riferimento

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Cons.26 Gli Stati membri dovrebbero garantire che le **comunità di energia rinnovabile possano partecipare ai regimi di sostegno disponibili su un piano di parità** con i partecipanti di grandi dimensioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad adottare misure, tra cui la fornitura di informazioni, la fornitura di assistenza tecnico-finanziaria, la riduzione dell'onere amministrativo, compresi i criteri di gara incentrati sulle comunità, la creazione di periodi d'offerta su misura per le comunità di energia rinnovabile o la possibilità per tali comunità di essere retribuite tramite sostegno diretto quando rispettano i requisiti degli impianti di piccola taglia.

Le norme di riferimento

DIRETTIVA (UE) 2019/944 norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Grazie alle tecnologie dell'energia distribuita e alla responsabilizzazione dei consumatori, **le comunità energetiche** sono divenute un modo efficace ed economicamente efficiente di rispondere ai bisogni e alle aspettative dei cittadini riguardo alle fonti energetiche, ai servizi e alla partecipazione locale.

La comunità energetica è una soluzione alla portata di tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia. Le iniziative di comunità energetica vertono principalmente sull'approvvigionamento a prezzi accessibili di energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, per i membri o i soci, piuttosto che privilegiare il fine di lucro come le imprese di energia elettrica tradizionali.

Grazie alla partecipazione diretta dei consumatori, le iniziative di comunità energetica dimostrano di possedere il potenziale di favorire la diffusione delle **nuove tecnologie** e di nuovi modi di consumo, tra cui le reti di distribuzione intelligenti e la gestione della domanda, in maniera integrata. Esse possono inoltre aumentare l'efficienza energetica dei consumatori civili e contribuire a combattere la povertà energetica riducendo i consumi e le tariffe di fornitura.

Le norme di riferimento

DIRETTIVA (UE) 2019/944 norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

La comunità energetica consente inoltre ad alcuni gruppi di clienti civili di prendere parte al mercato dell'energia elettrica, a cui altrimenti potrebbero non essere in grado di accedere. Nei casi di buona gestione, queste iniziative hanno apportato alla comunità benefici economici, sociali e ambientali che vanno oltre i meri benefici derivanti dall'erogazione dei servizi energetici. La presente direttiva mira a riconoscere determinate categorie di comunità energetiche dei cittadini a livello di Unione quali «comunità energetiche dei cittadini», al fine di garantire loro un quadro di sostegno, un trattamento equo, condizioni di parità nonché un elenco ben definito di diritti e obblighi. I clienti civili dovrebbero poter partecipare su base volontaria a iniziative di comunità energetica, nonché recedere senza perdere l'accesso alla rete gestita dall'iniziativa di comunità energetica né i loro diritti di consumatori. L'accesso alla rete di una comunità energetica dei cittadini dovrebbe essere concesso a condizioni eque e corrispondenti ai costi

Le norme di riferimento

La prima norma in materia di comunità energetiche è contenuta

- ▶ all'art. 42 BIS del DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

Le norme di riferimento

- ▶ La norma che dà attuazione alle comunità energetiche è rappresentata dal
 - ▶ **DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199**
- ▶ Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato istituzionale

- ▶ Il Dlgs n.199/2021 propone anche il nuovo modello delle comunità energetiche: un modello decentrato che intende ridurre l'utilizzo delle reti centralizzate aumentando la produzione da fonti rinnovabili .
- ▶ Possiamo definire questo nuovo modello una “innovazione sistemica” che comporta un processo di transizione da un sistema ad un altro.
- ▶ Si dovrebbe partire da progetti pilota. Edifici intelligenti per monitorare i consumi parte sociale il reinvestimento degli incentivi portare sul territorio i benefici economici

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

► DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199

- l'obiettivo del decreto, stabilito all'art. 1, è quello di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.
- Il decreto reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- ▶ I clienti finali, ivi inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 1. l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non (solo) quello di realizzare profitti finanziari; (*finalità d'interesse pubblico*)

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- ▶ La comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- ▶ c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- ▶ d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

- ▶ I vantaggi delle comunità energetiche
- ▶ Ambientale : produzione rinnovabile, zero emissione CO2 efficienza energetica
- ▶ Economico grazie incentivi a importanti benefici che premiano gli autoconsumi condivisi e rendono sostenibile la remunerazione dell'investimento
- ▶ Sociale attraverso la distribuzione agli iscritti che condividono l'energia immessa in rete dagli impianti parte dei benefici che la comunità energetica è in condizione di generare

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

La comunità è un soggetto di diritto autonomo:

significa che deve trattarsi di un soggetto dotato personalità giuridica e quindi di un soggetto “autonomo”

Le comunità energetiche possono costituirsi anche nella forma dell'associazione non riconosciuta (la quale ha soggettività ma non personalità giuridica) ; tuttavia nel caso di partecipazione di un ente locale questa forma è a mio avviso non consigliabile in quanto per essa il legislatore sancisce che delle obbligazioni rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- Dunque possono partecipare anche imprese non PMI purchè non esercitino il controllo della comunità energetica

Ciò è confermato dal comma successivo che non fa più riferimento alle PMI

- c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- ▶ d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera b).

autoconsumo

- ▶ fino alla adozione del Dlgs 199/2021 la logica era quella di installare ad es. un pannello fotovoltaico e poi essere remunerati per l'energia che viene immessa in rete.
- ▶ Con la comunità energetica si è remunerati se si dimostra che si è condiviso con altri utenti in quella comunità: è la condivisione che remunera
- ▶ Le comunità energetiche possono essere realizzate anche solo da privati
- ▶ Una Comunità Energetica può remunerare anche altri servizi (trasporti, servizi culturali)

autoconsumo

**La Comunità Energetica può essere un
catalizzatore di sviluppo locale**

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato

- ▶ Associazioni riconosciute o non riconosciute (APS) (art.14 codice civile e art. 35 d. lgs. 117/2017)
- ▶ Fondazioni di partecipazione (art.12 codice civile e art. 1 D.P.R. 361/2000)
- ▶ Società semplici (art. 2251 codice civile)
- ▶ Imprese sociali (Dlgs 3 luglio 2017,n.112)
- ▶ Moduli cooperativi (D.Lgs. 23 settembre 2016, n.175)
- ▶ Soggetti del terzo settore (D.lgs 03 luglio 2017, n.117)

Art. 14 del codice civile

- ▶ Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico
- ▶ Atto notarile
- ▶ Ma anche forma pubblica amministrativa da Segretario Comunale

Le fondazioni di partecipazione

- La casistica delle fondazioni di partecipazione - oggi eterogenea sino a quando il legislatore non provvederà a porre alcuni principi connotativi di questo modello di fondazione - vede una varietà di situazioni relative agli enti pubblici che vi partecipano con rilevanti effetti per la disciplina applicabile.

La fondazione di partecipazione

la fondazione di partecipazione

- ▶ può essere il frutto della trasformazione di precedenti enti pubblici;
- ▶ Può derivare dalla decisione dell'ente pubblico di "esternalizzare" servizi ed attività in precedenza svolte direttamente con le proprie strutture;
- ▶ Può essere una soluzione ove l'ente pubblico può essere il promotore, inizialmente anche esclusivo volto ad avviare iniziative di pubblico interesse;
- ▶ Può derivare dalla partecipazione a fondazioni già costituite

La fondazione di partecipazione

- ▶ le "fondazioni di partecipazione" sono fondazioni ma hanno le seguenti caratteristiche peculiari
- ▶ Sono strutturalmente aperte alla partecipazione di più soggetti giuridici, pubblici e/o privati;
- ▶ Derivano in genere la propria istituzione da un atto unilaterale multipersonale;
- ▶ utilizzano un patrimonio costituito solo in piccola parte dovuto dall'iniziale conferimento, ed in misura assai maggiore da apporti successivi dei soci;
- ▶ hanno la propria ragione d'essere nella realizzazione di un programma di attività definito *in progress* dai soci.

Le fondazioni di partecipazione

- ▶ Le fondazioni di partecipazione non sono infatti, a differenza di altri tipi recenti di fondazioni, una «mutazione dei poteri pubblici diretta alla riorganizzazione del diritto pubblico», ma un fenomeno nuovo che esprime la convergenza di iniziative pubbliche e private, e così si ricollega all'idea del partenariato pubblico-privato per il perseguimento di fini di utilità sociale.
- ▶ Il loro ambito va dunque ristretto con l'esclusione di tipi di fondazione che, ancorché partecipate, rimangono soggette a penetranti poteri di indirizzo e controllo pubblicistici; e che per tale motivo si usa definire quali "fondazioni di diritto pubblico"

Le comunità energetiche: una forma di partenariato pubblico privato istituzionale

- ▶ Il DPR 361/2000 detta le regole per il procedimento di riconoscimento. Innanzitutto, le associazioni, (o le fondazioni o le altre istituzioni di carattere privato) acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento a cui segue l'iscrizione nel **Registro delle persone giuridiche**, istituito presso le Prefetture (art. 1 c. 1 DPR cit.). Tuttavia i dati di questo registro sono ora confluiti nel **Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.
- ▶ le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal [Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati](#).

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
2. Individuazione delle aree
3. Raccolta dati ed esame dei consumi attuali
4. Progettazione dei possibili interventi (fotovoltaico, microeolico microidroelettrico..)
5. Selezione dei componenti (promotori) (distinguendo tra quelli che esercitano il controllo e gli altri partecipanti)
6. Avvio di forme di coinvolgimento (assemblee , incontri (costruire una narrazione)
7. Individuazione della forma giuridica da adottare
8. Approvazione di un atto costitutivo
9. Istanza al GSE per ottenere il riconoscimento
10. Gara d'appalto per la realizzazione dell'infrastruttura: per questa parte, in alternativa all'appalto tradizionale, è possibile ipotizzare la stipulazione con una ESCO di un contratto di PPP di rendimento energetico, attraverso un project o un appalto innovativo

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
 - L'iniziativa per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile può partire da qualsiasi soggetto pubblico privato, anche semplicemente da cittadini che abitano nello stesso quartiere.

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
2. La decisione di promuovere una Comunità Energetica (atto d'indirizzo della Giunta Comunale)

Il procedimento di costruzione di una comunità energetica

1. La decisione di costituire una Comunità energetica (deliberazione consiglio comunale)
 - ▶ Nel caso di Comunità energetica promossa da pubblica amministrazione occorre un provvedimento motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione (art. 3 legge n. 241/1990);
 - ▶ nel caso di Comunità energetica promossa da pubblica amministrazione occorre dar conto, da un lato, delle specifiche ragioni di pubblico interesse che consigliano la costituzione del nuovo soggetto, nella prospettiva degli obiettivi di economicità efficacia ed efficienza (Inoltre occorre motivare la ragione per cui si è preferita una forma organizzativa (associazione, fondazione...))

Seconda fase: le aree

- ▶ individuare le aree dove si intende installare l'impianto di produzione o gli impianti della comunità.
- ▶ Qui l'attività di programmazione e gestione del territorio da parte dell'ente locale può essere la chiave di volta (es. Lombardia)

terza fase: i partecipanti

- ▶ Stabilire le modalità di adesione dei (potenziali) membri della comunità energetica.
- ▶ non si tratta di selezionare un nuovo partner da un mercato aperto e composto da un numero indeterminato di soggetti, tra loro in posizione oggettivamente concorrenziale, ma di verificare le qualità formali del nuovo aderente.
- ▶ Pertanto non occorre avviare procedure concorrenziali ma invece procedure trasparenti e rispettose dei principi di imparzialità e parità di trattamento;
- ▶ In relazione alle possibili finalità sociali della comunità energetica possono essere stabilite norme promozionali a favore di soggetti deboli.

terza fase: i partecipanti

- ▶ Evidenziare la finalità non individualistica della comunità energetica e la sua fondamentale differenza con l'auto consumatore: la remunerazione avviene attraverso un incentivo che viene erogato allorché taluni componenti della comunità consumano l'energia prodotta da altri componenti della stessa comunità.
- ▶ Ad essere premiato è il circolo virtuoso che si crea dentro la comunità
- ▶ Questo è l'elemento più importante anche sotto il profilo della economicità dell'operazione (progettazione del rapporto tra produzione e consumo)

terza fase: i partecipanti

- Poiché occorre partire da una analisi dei consumi attuali, occorre raccogliere, da tutti i potenziali membri della comunità, il **consenso al trattamento dei dati e il numero della loro fornitura (il pod)** e **interrogare quindi il distributore di zona** per sapere quali fra i soggetti potenzialmente interessati sono nello stesso perimetro.

La fase della progettazione

- ▶ La progettazione può avvenire tramite:
- ▶ sono modelli di business a filiere lunghe (Imprese nazionali, utilities non collegate al territorio;
- ▶ Modalità di coinvolgimento locale (coinvolgimento ordini, Utilities collegate al territorio)
- ▶ Procedure ad evidenza pubblica (concorsi di progettazione, gare di progettazione)

La fase della progettazione

Costituzione di una filiera locale

La comunità energetica quale catalizzatore per lo sviluppo economico

- ▶ progettisti
- ▶ Impiantisti
- ▶ Installatori

Le norme di riferimento

La norma che disciplina le forme di collaborazione tra enti locali

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali

Le norme di riferimento

La norma che disciplina le forme di partenariato tra pubbliche amministrazioni e operatori economici privati

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n.50

Codice dei contratti pubblici.

Le norme di riferimento

DELIBERAZIONE ARERA 4 AGOSTO 2020 318/2020

REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE ALL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA DA UN GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE IN EDIFICI E CONDOMINI OPPURE CONDIVISA IN UNA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

Le norme di riferimento

- ▶ Decreto Ministeriale 16 settembre 2020 -
- ▶ Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili

Le amministrazioni che sanno operare in rete

► Il contesto delle fonti

Art. 15, legge 7 agosto 1990, n.241

Art. 30 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 convenzioni

Art. 42 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Attribuzioni dei consigli

Direttiva 14/24/UE Del Parlamento Europeo e del Consiglio, considerando 71 e Art. 38, appalti congiunti occasionali

Art. 5, comma 6, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi tra amministrazioni

Art. 37, commi 10 ed 11, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Art. 54 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , Accordi quadro

Art. 59 e seguenti Decreto legislativo n. 50/2016, procedure di gara



l

La proprietà dell'impianto

- ▶ Impianto di proprietà
- ▶ Impianto di proprietà di terzo (diritto di superficie e contratto di locazione)
- ▶ Impianto in concessione
- ▶ In ogni caso l'impianto deve essere a servizio di quella comunità

Impianto non di proprietà della CER

- ▶ Chi fa l'investimento
- ▶ Modello esco: la Comunità energetica non ha capacità di finanziarsi e concede in diritto di superficie il bene ove inserire l'infrastruttura
- ▶ Proprietà impianto rimane della ESCO
- ▶ Costruzione impianto ESCO
- ▶ Canone per diritto di superficie
- ▶ Contratto che regola la disponibilità dell'impianto (affitto, locazione, comodato, contratto di disponibilità..)
- ▶ Autoconsumo
- ▶ rischio per la conduzione tecnica dell'impianto ESCO

Contratto di disponibilità

- ▶ hhh) «contratto di disponibilità», il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;

Il contratto di disponibilità

- ▶ **Art. 188. (Contratto di disponibilità)**
- ▶ 1. L'affidatario del contratto di disponibilità è retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
 - ▶ a) un canone di disponibilità, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilità dell'opera; il canone è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilità della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
 - ▶ b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
 - ▶ c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni già versati e all'eventuale contributo incorso d'opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della proprietà dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice.

Il contratto di disponibilità

- ▶ **Art. 188. (Contratto di disponibilità)**
- ▶ 2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
- ▶ Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.

Il contratto di disponibilità

- ▶ **Art. 188. (Contratto di disponibilità)**
- ▶ 3. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'[articolo 72](#) ovvero di cui all'[articolo 36, comma 9](#), secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara un capitolato prestazionale predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l'opera costruita e le modalità per determinare la riduzione del canone di disponibilità, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilità rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all'[articolo 93](#); il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'[articolo 103](#).

Il contratto di disponibilità

- ▶ **Art. 188. (Contratto di disponibilità)**
- ▶ 3. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell'affidatario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'[articolo 103](#); la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, [individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo](#). Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilità.

La piattaforma informatica

- ▶ La comunità energetica ha necessità di avere la dotazione di una piattaforma
- ▶ Dotazione di una piattaforma informatica capace di raccogliere e integrare i dati al fine analizzare le curve di consumi e di massimizzare l'autoconsumo di energia;
- ▶ Capace di garantire il monitoraggio e il telecontrollo in tempo reale
- ▶ Capace di gestire l'allocazione dei ritorni economici fra i componenti della comunità energetica
- ▶ Soluzione smart
- ▶ Proprietà dei dati

Un nuovo contratto di ppp: il contratto di rendimento energetico

► Articolo 180 comma 2 codice dei contratti

- Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi; la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, calcolata conformemente alle norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, deve essere resa disponibile all'amministrazione concedente a cura dell'operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite **piattaforme informatiche** adibite per la raccolta, l'organizzazione, la gestione, l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. Il contratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera pubblica.

(comma così modificato dall'art. 8, comma 5, lettera c-quater), della legge n. 120 del 2020

Un nuovo contratto di ppp: il contratto di rendimento energetico

► Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

- Art. 2, comma 2, let.n. - per contratto EPC (Energy Performance Contract o contratto di rendimento energetico) si intende, *“un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari”*.

Finanza di progetto

- ▶ Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, anche se presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente.
- ▶ La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

Finanza di progetto

- Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'[articolo 2578 del codice civile](#)

Finanza di progetto

- La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'[articolo 93](#), e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione.

Finanza di progetto

- Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, qualora non sia già presente negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, è inserito in tali strumenti di programmazione ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto.

Finanza di progetto

- . Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario

Finanza di progetto

Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

I contratti

- ▶ I contratti
- ▶ Contratto costitutivo della Comunità energetica
- ▶ Eventuali patti parasociali
- ▶ Se il proprietario è diverso dalla comunità energetica :contratto relativo alla disponibilità dell'impianto
- ▶ Contratto di finanziamento

Il referente

- La comunità energetica prevede l'individuazione di un referente che è il soggetto delegato dagli iscritti alla comunità per la gestione tecnica, amministrativa e per la gestione del contratto con il GSE per la gestione dei benefici

La disponibilità dell'impianto

- ▶ gli impianti di generazione e di stoccaggio dell'energia elettrica oggetto di condivisione tra i partecipanti alle comunità energetiche dei cittadini devono risultare nella disponibilità e nel controllo della comunità energetica dei cittadini. La gestione, ivi compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione, può essere demandata ad un soggetto terzo, ivi compreso il proprietario dell'impianto di generazione, fermi restando i poteri di indirizzo e controllo in capo alla comunità.

Le CER realizzate

- ▶ I numeri gruppi di autoconsumatori 32
- ▶ Com energetiche 17
- ▶ Quasi tutti al nord

conclusioni

- ▶ Progettarla ci sono modelli di business a filiere lunghe ma se riusciamo a mantenere la progettazione a livello locale si creano le condizioni per ottimizzare lo sviluppo a livello locale
- ▶ Governarla
- ▶ realizzarla
- ▶ gestirla
- ▶ Replicarla
- ▶ Serve una piattaforma smart
- ▶ La ripartizione chi guadagna quanto